

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D'USO, I VINCOLI ED I DIVIETI VIGENTI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LENTINI E DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DEI COMUNI LIMITROFI

Il Parco archeologico di Lentini è compreso nel sistema dei Parchi archeologici regionale di cui alla L.R. 20/2000 titolo II e al D.A. n. 6263 del 2001, nonché alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 del 27 giugno 2013. Esso è, altresì, pienamente rispondente alla definizione di cui al D.Lgs. 42/04 e ss. mm. e ii., art.101 comma e), quale “ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto”.

Il Parco è delimitato ai sensi della medesima L.R. 20/2000 titolo II, art. 20, comma 3 e 5. Il presente regolamento è redatto sempre ai sensi della L.R. 20/2000, titolo II, art. 20 comma 6.

TITOLO I

Art. 1. Finalità del Parco.

Il Parco archeologico è istituito per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici.

Esso esercita e promuove la ricerca archeologica e la sua conoscenza, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra, 6 maggio 1969) e degli indirizzi recati dalla Convenzione riguardante la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 16 novembre 1972), dalla Convenzione per l'accesso all'informazione, per la partecipazione pubblica all'assunzione delle decisioni e all'accesso in materia di giustizia e ambiente (Aarhus, 25 giugno 1998) e dalla Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 13 novembre 2000);

Ciò nella considerazione che le emergenze archeologiche presenti nel territorio del Parco costituiscono un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà e che il punto di partenza di ogni forma di protezione deve essere costituito dall'applicazione dei più rigorosi metodi scientifici nelle ricerche archeologiche, al fine di preservarne il pieno significato storico.

L'attività istituzionale del Parco archeologico procede quindi nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 42/04 e ss. mm. e ii. e nella L.R. 20/2000, ed è preordinata:

- a) alla qualità della ricerca archeologica. A questo scopo l'ente Parco può sottoscrivere accordi con le Università ed Istituzioni scientifiche di notevole rilevanza per l'esecuzione degli scavi archeologici rientranti nei programmi di ricerca;
- b) all'applicazione del divieto degli scavi clandestini;
- c) al controllo e alla conservazione dei risultati ottenuti nel corso degli scavi e delle ricerche;
- d) alla rapida e completa diffusione delle informazioni, a mezzo di pubblicazioni scientifiche;
- e) agli scambi di informazioni tra i Parchi archeologici facenti parte del sistema regionale, gli altri soggetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali, le istituzioni scientifiche. A questo scopo il Parco promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con Università ed Istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'art. 118, commi 1 e 2, del D. Lgs. 42/04;
- f) alla promozione di tutte le iniziative e degli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio, a fini turistici e per assicurarne la fruizione e il godimento sociale.

Art. 2. Gestione del patrimonio archeologico.

Nell'area del Parco di Siracusa è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi.

1. Non è consentito eseguire interventi che comportino la compromissione e/o il depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.
2. Il direttore dell'Ente Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla messa in valore e la conservazione del territorio archeologico del Parco. Eventuali interventi urgenti e di somma urgenza, necessari per la conservazione del patrimonio archeologico del Parco, potranno essere effettuati dal direttore nel rispetto delle vigenti previsioni di legge (D.Lgs. 42/2004) e dovranno essere in via ordinaria autorizzati dal comitato tecnico-scientifico o comunque, nei casi di somma urgenza, da questo approvati entro e non oltre cinque giorni dalla data dell'intervento. Gli scavi e le ricerche devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente Parco ed essere attuati da personale dell'ente o dell'Amministrazione regionale o da soggetti qualificati che il medesimo ente autorizza.
3. I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell'area del Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso.
4. Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze archeologiche saranno condotti nel rispetto dei criteri scientifici dettati dal comitato tecnico-scientifico. La partecipazione di reperti a mostre non potrà in nessun momento alterare la consistenza scientifica del patrimonio del Parco.
5. La gestione del direttore del Parco archeologico procede, sotto il profilo organizzativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto delle previsioni del programma annuale e triennale delle attività, da egli predisposto e soggetto ad approvazione da parte dell'Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e dell'Identità siciliana, previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico. I programmi devono tenere conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi da svolgere, anche con riferimento al bacino di utenza ed all'ambito territoriale del Parco, nonché al suo organico.

Art. 3. Perimetro e zone.

1. Il Parco archeologico è delimitato ai sensi della L. 20/2000, Titolo II art. 20, e i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.
2. Il Parco è diviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:

Zona omogenea A – aree archeologiche;

Zona omogenea A2 – aree archeologiche che, in quanto inserite nel tessuto urbano densamente edificato, non generano zona B;

Zona omogenea B – fascia di rispetto ex art. 15 lettera e) L.R. 78/76;

Zona omogenea C – aree di interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 lettera m) D.Lgs. 42/04, nonché perimetrare coerentemente alle prescrizioni del Piano Paesaggistico d'ambito 17 adottato con D.A. n. 98 del 01.02.2012.

I confini delle suddette zone sono evidenziati sulla base cartografica della C.T.R. 1: 10.000 e di tale zonizzazione sarà data adeguata pubblicità.

Art. 4. Modifiche della perimetrazione.

1. Qualora a seguito delle ricerche effettuate sia accertata la presenza di reperti e emergenze archeologiche tali da giustificare nuove e diverse misure di salvaguardia, l'ente Parco è onerato di attivare la procedura per la revisione della perimetrazione e/o

della regolamentazione del Parco, vietando tutte le attività che possono arrecare disturbo ed interferire con la salvaguardia del territorio archeologico;

2. Il Parco, nelle more dell'attivazione della procedura di cui al precedente comma, è onerato di proporre immediatamente alla competente Soprintendenza l'adozione delle misure di salvaguardia necessarie ad impedire che possano essere realizzate attività incompatibili con la tutela dei beni e del paesaggio archeologico;
3. La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore regionale per i Beni Culturali su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, nonché sentite le Amministrazioni comunali di pertinenza.

Art. 5. Rapporti con altri soggetti

L'ente Parco può, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, stipulare accordi con Enti pubblici, Istituzioni di ricerca e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate, finalizzati alla gestione di spazi e servizi, ove ciò non pregiudichi la piena e agevole fruizione del Parco, previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.

TITOLO II

NORME PER LA ZONA A

Art.6 – Zona A.

La zona A comprende la zona archeologica costituita dalle aree demaniali su cui insistono i beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché ambiente naturale e paesaggio archeologico nel suo insieme. Afferiscono, altresì, alla zona A alcune aree, attualmente di proprietà privata, sottoposte a vincolo archeologico ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii., che per la loro importanza archeologica e paesaggistica, nonché stretta connessione e contiguità con le aree demaniali del Parco, dovranno essere acquisite al Demanio per ricucire il tessuto del perimetro antico.

Art. 7. Attività consentite

Nelle aree comprese nella zona A del Parco, che comprende le zone di dichiarato e/o comunque accertato, interesse archeologico è consentito:

1. effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dall'ente Parco;
2. effettuare sugli edifici esistenti, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di cui all'art. 20 lett. a), b), c), d) della L.R. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) della L.R. 71/78 sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco. Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi che saranno documentati da un apposito abaco, redatto a cura dell'ente Parco, nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel territorio del Parco, le loro condizioni statiche, le tipologie e i materiali.
3. effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli edifici oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione del Parco e previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico;

4. effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali e previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico;
5. effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
6. realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area del Parco non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione;
7. effettuare interventi di riqualificazione delle essenze vegetali - agronomiche dell'impianto esistente;
8. effettuare manifestazioni culturali nei luoghi a tal scopo indicati dall'ente Parco, nelle forme di: convenzione, concessione o gestione diretta dell'ente Parco;
9. esercitare direttamente o in regime di concessione le attività agricole di mantenimento dell'impianto agronomico esistente; ogni eventuale intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati.

Art. 8. Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

1. realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti; la costruzione di nuovi elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete;
2. la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili o di roulotte, salvo deroga unicamente a favore dell'ente Parco per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione;
3. realizzare strutture, anche precarie e/o stagionali sul demanio marittimo contiguo all'antica città di Megara Hyblaea;
4. realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo di erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
5. danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
6. aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A;
7. esercitare qualsiasi attività industriale, ivi comprese quelle connesse alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
8. realizzare serre o strutture assimilabili alle serre;
9. realizzare interventi di acquacoltura o per l'incremento delle risorse ittiche;
10. realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti, preventivamente autorizzati;

11. realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
12. eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi all'attività consentite dal presente regolamento;
13. introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme;
14. attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico ed antincendio;
15. collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo ad eccezione dei pannelli ed installazioni per la didattica, l'informazione e la divulgazione scientifica, sussidi per non vedenti, nonché della segnaletica per la sicurezza;
16. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni di qualsiasi genere, attività di vendita, non autorizzate dal Parco.

Art.9 - Norme di comportamento nella zona A.

Il Parco garantisce la pubblica fruizione del patrimonio archeologico e paesaggistico del Parco medesimo, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'accesso al Parco è a pagamento o gratuito, nei casi di legge, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale dei Beni Culturali.

Gli orari di apertura e le modalità di visita e fruizione saranno stabiliti dal Parco e opportunamente comunicati.

All'interno della Zona A è fatto divieto di:

1. transitare con mezzi motorizzati (ad eccezione del personale specificamente autorizzato, dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine), tranne che sulle strade asfaltate o sistemate allo scopo, per esigenze di soccorso e sicurezza, nonché per gli interventi previsti dall'art.7;
2. asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti e superficiali, salvo per i motivi di ricerca scientifica da parte di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco;
3. introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo di cattura o danneggiamento degli animali, esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
4. distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo;
5. abbandonare rifiuti;
6. allontanarsi da percorsi appositamente predisposti, rispettando altresì eventuali segnali di pericolo e/o divieto di accesso;
7. praticare il campeggio o il bivacco;
8. accendere fuochi;
9. esercitare attività sportive che compromettano l'integrità e la tranquillità dei luoghi;
10. usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso e per motivi didattici;
11. esercitare l'attività di guida turistica in assenza dei requisiti di legge.

Le trasgressioni dei predetti divieti costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, nonché delle sanzioni che saranno dal medesimo Parco appositamente in seguito stabilite.

Art. 10. Norme per le zone A2

Per le zone A2 valgono le medesime prescrizioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9.

TITOLO III

NORME PER LA ZONA B

Art. 11 – Zona B

La zona B è costituita dal territorio compreso entro 200 metri dal confine della zona A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lettera e) della L.R. 78/76. Sono escluse da tale zona, ancorché ricadenti entro i 200 metri dai confini della zona A del Parco, le aree che nello strumento urbanistico vigente sono individuate come zone omogenee A e B. Su queste ultime le prescrizioni dei vincoli archeologici, ove vigenti, sono sovraordinate alle prescrizioni di PRG.

Art. 12. Attività consentite

Nell'area di protezione delle zone archeologiche del Parco (zona B), fatte salve le norme di cui al successivo art. 13, è consentito:

1. effettuare gli interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all'aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti nell'ambito dell'attività programmata dall'ente Parco. La ricerca archeologica e l'effettuazione degli interventi suddetti è riservata al personale dell'ente Parco, dell'Amministrazione regionale ed ai soggetti istituzionali autorizzati dall'ente Parco o con esso convenzionati;
2. effettuare, sugli edifici esistenti, gli interventi di cui alle lett. a), b) c), d) dell'art. 20 della L.R. n. 71/78. Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi che saranno documentati da un apposito abaco, redatto a cura dell'ente Parco, nel quale saranno censiti gli edifici ricadenti nel territorio del Parco, le loro condizioni statiche, le tipologie e i materiali;
3. effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta;
4. effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all'attività istituzionale del Parco, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali;
5. effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, ove necessario, di riqualificazione dei parcheggi a servizio del Parco archeologico;
6. realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
7. eseguire limitate opere murarie, realizzare recinzioni (con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica dell'ambiente) e, previo parere del Genio Civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione del terreno, previa verifica archeologica preventiva;
8. effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo i criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico del Parco;
9. esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti. Sono, altresì, consentite le arature fino a profondità non superiore a 30 cm;
10. effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali, purché ogni cambiamento di coltura e ogni eventuale intervento comportante movimenti di

terra o scavi, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, siano preventivamente autorizzati;

11. esercitare limitate attività forestali e gli interventi di prevenzione dagli incendi;
12. collocare cartellonistica e insegne, le cui dimensioni, materiali e collocazioni dovranno essere tali da non arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area e pertanto dovranno preventivamente essere approvate dal comitato tecnico-scientifico del Parco;
13. effettuare opere di manutenzione, rifunzionalizzazione ed adeguamenti previsti dalla normativa vigente per gli impianti industriali preesistenti, previa acquisizione dei pareri;
14. effettuare, in deroga a quanto stabilito dal successivo art. 13, interventi nelle preesistenti aree cimiteriali, previa acquisizione dei pareri come stabilito dal successivo art. 17;

Art. 13. Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, è vietato:

1. eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
2. collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili;
3. realizzare strutture, anche precarie e/o stagionali sul demanio marittimo contiguo all' antica città di Megara Hyblaea.
4. realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo di erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
5. realizzare nuove strade e nuovi parcheggi;
6. aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole, previa autorizzazione;
7. impiantare serre e strutture ad esse assimilabili, nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere;
8. realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
9. realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
10. eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti nell'articolo precedente;
11. introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalle norme;
12. attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio.

TITOLO IV

NORME PER LA ZONA C

Art. 14. – Zona C.

La zona C comprende il territorio, esteso oltre la zona A e B, vincolato ai sensi degli artt. 136 e 142 lettera m del D.L. gs. 42/04 e ss.mm. e ii., nonché perimetrato nel Piano Paesaggistico provinciale d'ambito 17, adottato con D.A. n. 98 del 01.02.2012. La zona comprende, pertanto, aree di interesse archeologico, potenzialmente sottoponibili a vincolo ex art. 10 D.Lgs. 42/04, e di accertato interesse paesaggistico, sia in quanto contesto dell'area di dichiarato interesse archeologico, sia a salvaguardia del valore e dell'integrità dell'ambiente naturale e del paesaggio agrario.

Art. 15. Attività consentite

Fatta salva ogni più restrittiva norma prevista dal Piano Paesaggistico relativamente alle aree boscate e alle zone umide, possono essere autorizzate:

1. la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e altezze;
2. la realizzazione di nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine si applicheranno a tale zona le modalità d'intervento relative alle zone omogenee del verde agricolo, con densità non superiore a 0,01 mc/mq.
3. La collocazione di cartellonistica e insegne, la cui dimensione, materiale, colorazione e posizionamento dovranno essere preventivamente autorizzate.

Art. 16- Divieti operanti nella zona C

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

1. Realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e ss.mm. e ii.;
2. Attuare gli interventi di cui all'art. 22 della L.R. 71/78;
3. Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole, previa autorizzazione;
4. Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
5. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
6. attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 17. Rilascio di pareri

Per gli interventi proposti dal direttore del Parco, da eseguirsi all'interno del Parco dal Parco stesso e rientranti nella sua attività istituzionale, il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico presieduto dal Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.

La competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio del Parco, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., dalla L.R. 20/2000 e dal D.A. n. 6263 dell'11 giugno 2001.

Pertanto, ogni altro intervento da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte di soggetti diversi dal Parco dovrà essere preventivamente autorizzato dalla suddetta Soprintendenza, con eccezione degli interventi e delle attività oggetto di specifiche convenzioni e/o concessioni di competenza del Parco.

Art.18 – Attività di controllo e sanzioni.

1. I provvedimenti emessi dall'ente Parco, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e del presente regolamento, saranno tempestivamente trasmessi alla competente Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa. Parimenti, i provvedimenti rilasciati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, cui si attestano le attività di tutela e vigilanza ai sensi del D.Lgs. 42/04 e L.R. 20/2000 e delle linee guida approvate con decreto n. 6263 dell'11 giugno 2001, saranno tempestivamente trasmessi per giusta conoscenza all'ente Parco.
2. Nelle zone A del Parco, dichiarate di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., nonché nelle zone B, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento costituiscono titolo per l'applicazione, da parte della competente Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa, delle sanzioni previste dal sopraccitato decreto legislativo.
3. Nella zona C del Parco, dichiarata di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 167 e 181 del medesimo decreto legislativo.
4. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore, nonché la restituzione di quanto eventualmente asportato.